

ASSOCIAZIONE WWF NAPOLI O.D.V.
Organizzazione di Volontariato
STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede, durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017, un'organizzazione di volontariato denominata "Associazione WWF Napoli ODV", con sede legale nel Comune di NAPOLI, più avanti detta Associazione.
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e ODV. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. L'Associazione rappresenta la continuazione ideale della Organizzazione Aggregata di Napoli del WWF, costituita nel 2015
6. L'Associazione riconosce in WWF ITALIA il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni. L'Associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari del WWF ITALIA, impegnando l'ente e i propri associati (soci) rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di organizzazione di volontariato.

Art. 2

Scopo, finalità, attività

1. L'Associazione opera democraticamente, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate mediante lo svolgimento in favore prevalentemente di terzi di una o più delle attività di interesse generale di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, degli altri volontari, nonché dei soci del WWF ITALIA.
2. L'Associazione ha come scopo la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità delle specie e degli ecosistemi, nonché la realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Il perseguimento di questi scopi avviene, in via esemplificativa e non esaustiva, attraverso:
 - la promozione di interventi ed attività finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 117/2017;
 - la promozione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, come previsto dall'art. 5, lett. f) del D.Lgs.n. 117/2017;
 - l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all'art. 5, lett. i, del D.Lgs. n. 117/2017;
 - attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, a norma dell'art. 6 del D.Lgs.n. 117/2017, secondo i criteri e limiti definiti dalla legge e individuate dall'Organo di amministrazione con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di

bilancio.

4. L'Associazione nello specifico intende:
 - promuovere la formazione culturale e scientifica, l'educazione ambientale e l'educazione alla legalità ambientale;
 - sostenere la vigilanza ambientale, la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente;
 - promuovere metodi partecipativi alle pubbliche scelte che abbiano rilevanza ambientale;
 - promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio e dell'energia, del risparmio e dell'efficienza energetica, la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali;
 - sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni attraverso seminari informativi, convegni e campagne dimostrative;
 - gestire di aree di interesse naturalistico;
 - organizzare iniziative culturali, di divulgazione della cultura e l'effettuazione di escursioni naturalistiche;
 - sostenere ogni forma di tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali, nonché la salvaguardia delle specie animali e vegetali ed in particolare degli organismi viventi in via d'estinzione;
 - avviare percorsi laboratoriali anche con minori per favorire la conoscenza del territorio e il rispetto per esso;
 - promuovere la conoscenza di luoghi di interesse storico, artistico e paesaggistico attraverso escursioni, produzione di materiale divulgativo e multimediale.
5. Le attività dell'Associazione si conformano ai principi fondamentali, agli scopi e ai programmi del WWF Internazionale e del WWF Italia, anche attraverso:
 - la partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale e internazionale del WWF e ai relativi eventi nazionali e regionali;
 - la promozione e il sostegno delle attività del WWF ITALIA, anche attraverso la contribuzione fattiva alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento, nonché la partecipazione all'allargamento della base sociale del WWF ITALIA.

Art. 3

Ambito territoriale

1. L'Associazione opera nell'ambito della Città Metropolitana di Napoli, nei seguenti Comuni: Napoli, Arzano, Casandrino, Casavatore, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Melito, Sant'Antimo, Calvizzano, Giugliano, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca, Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo, Casoria, Castello di Cisterna, Crispano, Pomigliano d'Arco, Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Massa di Somma, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Trecase, Volla, Ercolano, Portici, Torre Annunziata, Torre del Greco, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano, Bacoli, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana, Capri, Anacapri, Sant'Antonio Abbate, Santa Maria la Carità, Casola di Napoli.

Art. 4

Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro

competenze e conoscenze.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.Lgs.n. 117/2017 il numero di associati non può essere inferiore a sette persone fisiche.
4. In relazione all'ammissione degli associati l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o dei propri diritti di partecipazione.
5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante associato; se la rigetta, entro 45 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo, entro 45 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri (in sua assenza l'Assemblea) che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della prima convocazione utile.
6. Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'Associazione.

Art. 5

Diritti e obblighi degli associati

1. Per fare parte dell'Associazione è necessario essere in regola con l'iscrizione al WWF ITALIA.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
3. In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che, laddove siano riportati dati personali di altri associati, si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.
4. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Detta quota non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.
5. Gli associati, anche se ricoprono cariche sociali, non ricevono alcun compenso se non eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione.
6. L'Associazione, che ai sensi dell'art.1 del presente Statuto si riconosce nel WWF ITALIA, si fa parte attiva affinché da parte degli associati e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme statutarie, regolamentari o etiche del WWF ITALIA. Le norme statutarie o regolamentari dell'Associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo che siano contrarie alle suddette norme del WWF ITALIA, possono essere contestate dal WWF ITALIA secondo i propri regolamenti.

Art.6

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, o al WWF ITALIA, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
4. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
6. Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo, se esistente;
 - il Collegio dei Probiviri, se esistente.
2. Ai componenti degli organi associativi - ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con l'iscrizione al WWF ITALIA.
2. Ciascun associato esprime un voto per ogni votazione.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. È consentita una sola delega ad associato.
4. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.
5. L'Assemblea può essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
6. L'Assemblea è convocata previa comunicazione agli associati dell'ordine del giorno, luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, inviata con un anticipo di almeno 10 giorni, per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione indicato all'atto dell'iscrizione e indicato nel libro degli associati. Si deve dare comunicazione della convocazione anche attraverso ulteriori sistemi come ad esempio pubblicazione sul sito web dell'Associazione o affissione presso la sede sociale.
7. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
 - approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa, o qualora necessario, il bilancio sociale;

- approva gli eventuali regolamenti interni;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
 - determina annualmente l'eventuale quota associativa;
 - provvede alla radiazione degli associati che contravvengano ai doveri statutari e sui ricorsi avverso le delibere di rigetto della domanda di ammissione ad associato. Quest'ultima deliberazione è assunta con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato ed è motivata;
 - designa, su proposta del Consiglio Direttivo, associati onorari tra eminenti personalità che abbiano dato un contributo significativo alla tutela dell'ambiente;
 - al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati(in proprio o per delega), e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti (in proprio o per delega).
10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente o più Vice Presidenti, nel caso che vi siano più aree territoriali operative;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri (o, qualora non costituito, l'Assemblea) di deliberare in merito alla loro espulsione;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette,

- eletti dall'Assemblea tra i soci. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
5. I Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
 7. Il Consiglio Direttivo è convocato previa comunicazione ai consiglieri dell'ordine del giorno, luogo, data e ora, inviata con un anticipo di almeno 5 giorni, per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione indicato dal Consigliere stesso all'atto della sua nomina.
 8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 9. Anche in assenza di convocazione è valida la riunione del Consiglio, qualora siano presenti tutti i membri e gli stessi si dichiarino edotti sugli argomenti all'ordine del giorno.
 10. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni.
 11. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 10 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri iscritti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di controllo.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13

Divieto di distribuzione degli utili

1. Ai fini di cui al precedente art. 12 l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi (ad esclusione eventualmente dei componenti dell'Organo di controllo), anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Si applica in ogni caso l'art. 8, comma 2, del D.Lgs.n. 117/2017.

Art. 14

Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, da attività di interesse generale, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15

Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

1. L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale o rendiconto di cassa con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività (indicate in maniera non esaustive all'art. 2) diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio di esercizio nella relazione di missione.

Art. 16

Collegio dei Proviviri

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Proviviri costituito da tre componenti, scelti anche tra i non associati e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio ha il compito:
 - di esaminare e decidere sulle controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - di esaminare e decidere sul ricorso dell'aspirante associato ex art. 6 dello statuto.
3. Il Collegio giudica *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure. Il suo lodo è inappellabile.

Art. 17

Bilancio sociale e informativa sociale

4. L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 100.000,00 (centomila/00) euro.
5. L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito web il Bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 1.000.000,00 (un milione/00) di euro.

Art. 18

Libri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi (Organo di controllo e Collegio dei Proviviri), tenuti a cura dello stesso organo.

Art. 19

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20

Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, al WWF ITALIA.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs.n. 117/2017 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ALLEGATO SUB A al VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 24 OTTOBRE 2020